

REGOLAMENTO (CE) N. 187/96 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 1996

relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi *Agaricus* ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2723/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive;

considerando che i quantitativi richiesti il 26 gennaio 1996, per i prodotti originari di paesi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania hanno superato i quantitativi disponibili; che è pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi fino al 31 dicembre 1996 per le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari di paesi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania, il 26 gennaio 1996, comunicati alla Commissione il 29 gennaio 1996, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso regolamento, per il 76,17 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di importazione chiesti nel quadro del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari di paesi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania è sospeso per le domande presentate dal 29 gennaio al 31 dicembre 1996.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 283 del 25. 11. 1995, pag. 12.